

2022

SCHEDA NR.6/2022

1

Le regole per la
MOBILITÀ 2022/23

Ipotesi CCNI mobilità del 27/01/2022

Nota di trasmissione n.8204 del 25/02/2022

O.M. n.45 del 25/02/2022 (Docenti, Educativi ed Ata)





O.M. n.46 del 25/02/2022 (Docenti di Religione)



CISL
SCUOLA

INDICE

Le novità	pag. 3
I termini delle operazioni	pag. 7
Le fasi e l'ordine delle operazioni	pag. 10
I posti	pag. 11
Le precedenze	pag. 14
Trattamento delle domande	pag. 22
Le preferenze nelle domande per i docenti.....	pag. 23
Posti di sostegno	pag. 27
I licei musicali	pag. 29
I perdenti posto	pag. 30
Dimensionamento	pag. 36
Personale educativo	pag. 38
Personale IRC	pag. 40
Personale ATA	pag. 42

Legenda	Simboli
Novità	
Approfondimento	
Nota Bene	
Attenzione	

LE NOVITA'

- I vincoli
- Mobilità d'ufficio
- Trasferimenti in uscita dal sostegno
- Mobilità ex L.S.U. e ex Co.Co.Co.

I vincoli

Vincolo A

Movimento ottenuto su preferenza puntuale (da CCNI 2019/20 – 2021/22)

Non può presentare per un triennio una nuova domanda chi ottiene:

- una scuola indicata nelle preferenze in modo puntuale in qualunque fase della mobilità;
- una scuola mediante l'espressione di una preferenza di distretto **sub comunale nell'ambito dei movimenti nello stesso Comune** (fase 1 dei movimenti);
- una scuola mediante l'espressione del distretto **sub comunale nel medesimo comune di titolarità da posto comune a sostegno e viceversa** (fase 2 dei movimenti);
- una scuola tramite preferenza di distretto **sub comunale nel medesimo comune di titolarità nei passaggi di ruolo/cattedra** – (fase 3 dei movimenti)



3

Può presentare nuova domanda

- Chi ha ottenuto il trasferimento per il 2019/2020; ha concluso il triennio **e potrà presentare una nuova domanda**

Non può presentare nuova domanda

- Chi ha ottenuto il movimento per il 2020/2021 o per il 2021/2022 è ancor nel triennio.



Il blocco **NON scatta** per la preferenza **sintetica "comune"** anche nel caso in cui nel comune ci sia una sola scuola.



Il vincolo **NON si applica** mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

- domanda condizionata;
- trasferimenti d'ufficio;
- beneficiari precedenza art. 13 del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti.

Vincolo B

Assunti dal 2020/2021

(introdotto dal D.L. 126/2019 e successivamente ridotto da 5 a 3 anni dal D.L.73/2021)

Il CCNI, sottoscritto solo dalla CISL Scuola, ha introdotto il principio secondo il quale la titolarità sulla sede è acquisita dal docente neoassunto attraverso le operazioni di mobilità. Il docente, quindi, grazie al CCNI potrà:

- **Presentare domanda** per acquisire la titolarità. **Nel caso in cui ottenga il trasferimento il blocco triennale decorre dall'anno successivo.** Se presentando la domanda **non ottiene** il trasferimento acquisisce la titolarità sulla sede già assegnata ed il vincolo decorre dalla data di assunzione in ruolo;
- **NON presentare domanda** e mantenere la titolarità sulla scuola già ottenuta a far data dall'assunzione in ruolo.



Acquisizione della titolarità

Il docente assume la titolarità:

- **Sulla sede ottenuta con domanda di mobilità qualora soddisfatta** su una delle sedi richieste; la titolarità decorre dal 1° settembre 2022;
- **Se non presenta domanda o se la domanda non è soddisfatta:**
 - **per gli assunti in ruolo nell'a.s.2020/21** sulla sede ottenuta all'atto dell'assunzione in ruolo che a tal fine non è disponibile per la mobilità di altri aspiranti. Il triennio di vincolo decorre dal 1° settembre 2020 e si esaurisce nell'a.s.2022/23 consentendo a questi i docenti di presentare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2023/24;
 - **per gli assunti in ruolo nell'a.s.2021/22** sulla sede ottenuta all'atto dell'assunzione in ruolo che a tal fine non è disponibile per la mobilità di altri aspiranti. Il triennio decorre dal 1° settembre 2021; il vincolo di legge si esaurisce nell'a.s.2023/24 e potranno presentare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2024/25;



Il **vincolo NON si applica** ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell'articolo 33, commi 3 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.



Vincolo C

Vincolo di permanenza triennale su qualunque sede ottenuta con la mobilità (D.L.73/2021)

Il DL 73/2021 ha introdotto, a decorrere dalle operazioni di mobilità 2022/23, un nuovo vincolo di permanenza triennale su **qualunque** sede ottenuta con la mobilità **indipendentemente** dal tipo di preferenze espresse nella domanda. Tale nuovo vincolo si applica a tutti i docenti assunti precedentemente all'a.s.2020/21.



Grazie al CCNI questo nuovo vincolo non trova applicazione per la mobilità nell'ambito della provincia, ma ha effetto solo sui movimenti interprovinciali.

Pertanto:

- ✓ Chi ottiene il trasferimento o il passaggio nell'ambito della provincia di titolarità sarà soggetto solo all'applicazione del vincolo A;
- ✓ Chi ottiene il trasferimento o il passaggio per provincia diversa da quella di titolarità sarà soggetto al vincolo di permanenza triennale su qualunque sede ottenuta.



Il vincolo C (D.L.73/2021) NON si applica ai docenti che beneficiano delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punti I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto, attraverso la domanda di mobilità, la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.



5

I vincoli conclusi

Rispetto allo scorso anno si è concluso il vincolo previsto dalla L. 145/2018 per i docenti assunti da GMRE 2018 (ex FIT). Tale vincolo, **che si applicava ai docenti assunti nell'a.s.2019/20**, è stato ridotto da cinque a tre anni e pertanto gli interessati potranno presentare domanda di mobilità. In caso di domanda soddisfatta, gli effetti in termini di nuovi vincoli, **sono quelli previsti dal vincolo A e dal vincolo C.**

Segnalazione dei casi di blocco da parte del sistema

In fase di presentazione della domanda il sistema non segnala alcun blocco. Il Sistema in sede di convalida da parte degli uffici territoriali prospetterà, come lo scorso anno, un messaggio con l'indicazione che l'aspirante non può partecipare alla mobilità perché soggetto al vincolo A e sarà l'ufficio a non convalidare la domanda tranne che per i casi che fanno eccezione alla regola generale. In sostanza il segnale di warning riguarderà le sole domande dei docenti che avendo ottenuto la mobilità 20/21 o 21/22 su sede puntuale sono ancora soggetti al vincolo A. La segnalazione dei vincoli B e C avverrà solo a partire dalle domande per il 22/23.

Trasferimenti in uscita dal sostegno

Rispetto alla bozza predisposta dal Ministero che prevedeva l'inserimento di tali tipi di movimenti all'interno della terza fase (mobilità professionale), il CCNI salvaguarda, comunque, **tutto il contingente per i movimenti per l'a.s.2022/23, e mantiene questo tipo di operazione all'interno della seconda fase per tutto il triennio di vigenza.** Il CCNI prevede una riduzione progressiva dei posti disponibili per i trasferimenti a domanda, da posto di sostegno a posto comune dei docenti che non usufruiscono delle precedenze per gli anni successivi. Di conseguenza, per il 2022/23 questi movimenti continuano a essere effettuati sul 100% dei posti; **potranno avvenire invece sul 75% dei posti per il 2023/24 e sul 50% dei posti per il 2024/25.**



Se il futuro CCNL conterrà disposizioni diverse il CCNI sulla mobilità potrà essere riaperto, anche solo su richiesta di una delle parti, per il necessario aggiornamento.



Mobilità ex l.s.u. e ex co.co.co.

Il CCNI 2022/23 – 2024/25 si fa carico di gestire anche le operazioni di mobilità del personale ex LSU e ex Co.Co.Co. Come si ricorderà tale personale internalizzato è stato assunto con contratto a tempo indeterminato sia full time che part time attraverso diverse procedure sulla base delle disponibilità provinciali.

Con la Legge di Bilancio per il 2021 (legge 178/20, art. 1, comma 964) il Ministero ha trasformato i contratti part time in full time.

La medesima Legge di Bilancio ha previsto l'attivazione di una seconda procedura finalizzata alla copertura dei posti residui con contratto a tempo indeterminato sia full time che part time.

Tenuto conto di tutto ciò e al fine di salvaguardare il contingente destinato alle assunzioni in ruolo attraverso le ordinarie procedure (24 mesi), lo stesso personale in forza di un'intesa sottoscritta da tutte le Organizzazioni rappresentative e firmatarie del CCNL:

- non ha partecipato alle operazioni di mobilità volontaria per il 2021/22;
- se titolare di un contratto full time, è stato inserito come tutto il restante personale nelle graduatorie d'istituto;
- ha partecipato alla mobilità d'ufficio in caso di sovrannumero;
- se titolare di un contratto part time non è stato inserito nelle graduatorie d'istituto.

Inoltre, con l'intesa del 20 maggio 2021, si sono previste idonee forme di riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali prima della procedura di internalizzazione.



Il CCNI sulla mobilità, di conseguenza, prevede:

- **una modifica dell'allegato E** "Tabella di valutazione titoli e servizi personale ATA" inserendo la valutazione di 1 punto per ogni anno di servizio prestato nelle scuole statali prima delle operazioni di internalizzazione;
- **la possibilità per il personale assunto full time** di produrre domanda di mobilità volontaria su qualunque posto del relativo organico del profilo di appartenenza;
- **l'esclusione dalle graduatorie di istituto** ai fini dell'individuazione del soprannumerario per i titolari di contratti part time;
- **che i posti liberati con le operazioni di mobilità dal personale internalizzato siano disponibili** anche per le operazioni del restante personale.

I TERMINI DELLE OPERAZIONI INVIO DOMANDE, REVOCHE E RINUNCE

	Presentazione delle domande	Termine ultimo di comunicazione dei posti al SIDI	Termine ultimo di comunicazione delle domande	Pubblicazione dei movimenti
Docenti	Dal 28 febbraio al 15 marzo	19 aprile	23 aprile	17 maggio
Personale Educativo	Dal 1° marzo Al 21 marzo	22 aprile	22 aprile	17 maggio
IRC (cartacea)	Dal 21 marzo Al 15 aprile			30 maggio
Personale ATA	Dal 9 marzo Al 25 marzo	6 maggio	6 maggio	27 maggio

7

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina, e comunque nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

La richiesta di **revoca della domanda** può essere presentata sino a 10 gg. prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Rientro (art. 3, comma 3, Ordinanza)

Le operazioni di mobilità sono precedute dalla assegnazione della sede definitiva al personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e che viene restituito al proprio ruolo e titolarità di provenienza. Il personale docente è assegnato a domanda ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta nella medesima classe di concorso e ruolo di appartenenza ovvero per una classe di concorso di cui possiede l'abilitazione. Il personale è tenuto a presentare domanda cartacea all'ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro **entro il quindicesimo giorno** precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo.

Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati possono presentare domanda di mobilità all'ufficio scolastico per l'assegnazione della sede definitiva.

Le domande di trasferimento e di passaggio dei docenti della Valle d'Aosta per il restante territorio nazionale devono essere inviate **all'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino** che ne provvede all'acquisizione.



L'invio delle domande

Personale docente, educativo ed ATA (mobilità volontaria)

Il personale docente ed ATA interessato alla presentazione delle domande di mobilità deve utilizzare **esclusivamente** le funzioni a disposizione sul sito www.istruzione.it nell'apposita sezione **MOBILITÀ** attraverso le proprie **credenziali SPID**.

Con la stessa funzione **"Istanze online"** si devono predisporre e inserire anche **tutte le autocertificazioni** che vanno allegate alla domanda. In linea generale non è possibile presentare **documentazione cartacea al posto delle autocertificazioni**.

Le uniche **documentazioni cartacee che possono essere consegnate alla scuola** entro il termine di presentazione delle domande sono quelle relative alle **certificazioni mediche/di carattere sanitario**, quelle riferite alla Legge 104/92, alle situazioni da documentare con certificati rilasciati da autorità militari e dal MAECI e alle dichiarazioni che non possono essere rese dai diretti interessati (es. dichiarazione di altri fratelli di impossibilità di assistenza al genitore). Queste certificazioni possono, in alternativa, **essere allegate alla domanda on line in formato elettronico (file PDF)**.

L'esito della domanda di mobilità è consultabile dal personale docente ed ATA attraverso l'apposita funzione disponibile su Istanze On Line.

Personale docente (mobilità d'ufficio)

A decorrere dall'a.s.2022/23 le domande di mobilità d'ufficio del personale docente dichiarato soprannumerario devono essere trasmesse in modalità on line attraverso il portale istanze on line. Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate.



Personale docente (nomina giuridica)

Le domande del personale docente destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità devono essere presentate attraverso modello cartaceo.

Personale ATA (mobilità d'ufficio)

Le domande presentate dal personale ATA dichiarato soprannumerario devono essere presentate con modello cartaceo attraverso il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione mobilità. Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate.

Personale educativo (mobilità d'ufficio)

Il personale educativo continua a produrre domande di mobilità d'ufficio, avvalendosi del modello di domanda cartaceo pubblicato sul sito del Ministero.

Sul modello di domanda deve essere indicata nella sezione "documenti allegati" **tutta la documentazione che si presenta**, sia quella predisposta tramite la procedura POLIS (che sarà inviata via web), sia quella eventualmente consegnata alla scuola in formato cartaceo.

È possibile **stampare copia** della domanda inviata e gli interessati ne ricevono **notifica**. **Le domande inviate possono essere modificate** entro il termine di scadenza. La domanda modificata deve essere **nuovamente confermata e inviata**.

Casi particolari

- Il personale destinatario di **assunzione giuridica a tempo indeterminato ha 5 giorni** di tempo dalla nomina per presentare in **formato cartaceo** la domanda di trasferimento, nel rispetto dei termini ultimi di comunicazione al SIDI.
- Nelle domande di mobilità non possono essere richieste sezioni associate, a meno che siano sezioni associate di scuole con sede principale in provincia diversa (che, in questo caso, vengono considerate sedi autonome).
- **Il personale che presta servizio in una sezione staccata** posta in provincia diversa da quella di titolarità e chiede trasferimento per una scuola situata nella provincia di titolarità (compresa la scuola da cui dipende la sezione) partecipa **alla mobilità interprovinciale**.
Nel caso in cui, invece, chieda trasferimento per una scuola della provincia in cui è ubicata la sezione staccata in cui presta servizio partecipa alla **mobilità provinciale**, anche se l'operazione implica il cambio di titolarità da una provincia all'altra.



Rettifica, Revoche e Rinunce

Non è consentito integrare o modificare la domanda oltre i termini di scadenza.

È consentita la **revoca delle domande** di mobilità **entro il 5° giorno utile prima** del termine ultimo di comunicazione al SIDI. La domanda deve essere inviata tramite la scuola di servizio all'Ufficio territoriale competente.

Le **revoche inviate dopo tale data**, e comunque entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI, possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati. A tal fine fa fede il protocollo della scuola, quello dell'ufficio ricevente, o la ricevuta della Pec.

Qualora siano state presentate più domande, sia di trasferimento che di passaggio, si deve dichiarare esplicitamente se si revocano tutte le domande o solo alcune, specificando quali. In mancanza di precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di mobilità.

Non è ammessa la rinuncia al trasferimento concesso. Sono fatte salve le richieste per gravi motivi sopravvenuti e comprovati a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni di organico di fatto.



LE FASI E L'ORDINE DELLE OPERAZIONI

Le fasi

Il CCNI mantiene **le tre fasi**: comunale, provinciale, interprovinciale/professionale.


I fase: trasferimenti all'interno del comune

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia e da posto comune a sostegno e viceversa

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Nelle tre fasi sono distinti:

- i trasferimenti **all'interno del Comune** (dal movimento A1 al movimento G per la I Fase);
- i trasferimenti **tra Comuni della stessa provincia e da posto comune a sostegno e viceversa** (dal movimento A al movimento H ter per la II Fase);
- i **passaggi provinciali e interprovinciali** e i trasferimenti interprovinciali, dal movimento a) al movimento r) per la III Fase.



L'ordine delle operazioni

L'ordine delle operazioni è precisato nell'Allegato 1 del CCNI per il personale docente e nell'Allegato F del CCNI per il personale ATA.

I movimenti sono preceduti dall'indicazione puntuale delle **operazioni propedeutiche** che gli uffici devono eseguire manualmente prima dell'avvio delle procedure di mobilità con il sistema informativo. Tali operazioni

riguardano la sistemazione dei titolari delle scuole oggetto di dimensionamento, l'assegnazione della titolarità ai docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo, i passaggi dei docenti alle scuole carcerarie (**con domanda cartacea**), l'assegnazione della sede al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, le restituzioni ai ruoli di provenienza, le rettifiche di titolarità.

Il trasferimento da posto di sostegno a posto comune (e viceversa) è effettuato nella seconda fase anche per scuole dello stesso comune di titolarità. In particolare:

- I trasferimenti provinciali **con precedenza da posto comune a sostegno e viceversa** sono rubricati ai punti B – E3 anche per scuole dello stesso comune;
- i trasferimenti provinciali **senza precedenza da posto comune a sostegno** sono rubricati al punto G anche per le scuole dello stesso comune;
- i trasferimenti provinciali **senza precedenza da posto sostegno a posto comune** sono rubricati al punto H-ter anche se per scuole dello stesso comune.

Se nell'ordine di preferenza si richiedono sia posti comuni che posti di sostegno, le preferenze relative a scuole o a distretti sub comunali del comune di titolarità verranno esaminate, **nella fase I, solo con riferimento alla tipologia di posto di titolarità.**



I POSTI

I posti disponibili per le operazioni di mobilità docenti

Sono disponibili per le operazioni di mobilità i posti e le cattedre che risultano vacanti nell'organico dell'autonomia per l'a.s.2022/2023 comunicati dall'ufficio territoriale al sistema informativo nei termini fissati dall'Ordinanza (termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande e dei posti).

- Si tiene conto delle **cattedre e dei posti**:
 - che si rendono vacanti a seguito di variazioni dello stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.);
 - che sono istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia e che sono sprovvisti di personale titolare, compresi quelli derivanti dall'istituzione di nuovi indirizzi di studio e quelli di potenziamento;
 - già vacanti e non coperti da personale a tempo indeterminato;
 - che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del personale soprannumerario della provincia.



I posti NON disponibili per le operazioni di mobilità

Non sono, invece, disponibili:

- I posti vacanti che non sono stati comunicati in tempo utile al sistema informativo;
- I posti che prima delle operazioni di mobilità sono assegnati al personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli (art. 7 CCNI);

- I posti e le cattedre che nell'a.s.2021/2022 sono stati assegnati ai docenti assunti a tempo determinato da GPS
- A livello provinciale, per l'a.s.2022/23, le cattedre **eventualmente** destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis del D.L. 73/2021.

I posti disponibili per la mobilità della III fase

Alla terza fase è attribuito il **50% dei posti** disponibili nell'organico provinciale, dopo aver sistemato **l'esubero provinciale** tenendo distinte le tipologie di **posto comune e di sostegno**. Il restante **50%** è attribuito alle **assunzioni**.

12

La mobilità relativa alla terza fase, si realizza nel corso del triennio di validità del CCNI, secondo le seguenti aliquote:

Assunzioni	50%
Territoriale	25%
Professionale	25%

Calcolo dei contingenti

Il **calcolo dei contingenti** viene effettuato arrotondando all'unità successiva il resto decimale più alto.

L'eventuale posto dispari è assegnato, ad anni alterni, a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; **nel 2022/23 viene assegnato alla immissione in ruolo.**

Qualora il calcolo delle aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo, se pari a 0,5, si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Vedi la tabella esemplificativa del calcolo.

Tabella esemplificativa del calcolo

Anno scolastico 2022/23 (posto dispari destinato alle immissioni in ruolo)																	
Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	7	7	8	8	9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	6	7	7	8	8
di cui 50% destinati ai trasferimenti	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
di cui 50% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4

I posti e le cattedre che si rendono disponibili per i trasferimenti interprovinciali, per i passaggi di cattedra in uscita e per i passaggi di ruolo

all'interno della secondaria di secondo grado (es. dal ruolo ITP a quello dei docenti laureati) **incrementano gli accantonamenti per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi nel limite delle percentuali indicate.**



Nel caso in cui non venga esaurita l'aliquota dei posti destinata ai trasferimenti interprovinciali, **i posti residui sono destinati alla mobilità professionale.**

Analogamente, qualora l'aliquota dei posti destinata alla mobilità professionale non venga completamente utilizzata, **i posti residui sono destinati alla mobilità territoriale interprovinciale.**



Per le classi di concorso per le quali eventualmente esistano docenti in **esubero nazionale**, la mobilità si effettua sul 100% delle disponibilità al **termine della II fase**. Pertanto, il sistema non procede all'accantonamento preventivo dei posti delle assunzioni in ruolo. **Solo al termine di tutte le operazioni le disponibilità residue per ciascuna provincia saranno disponibili per le assunzioni in ruolo.**

Posti disponibili per operazioni di mobilità ATA

Le sedi disponibili per le operazioni di mobilità (territoriale e professionale) sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti e comunicate a cura dell'Ufficio Territoriale al sistema informativo.

Come per il personale docente, le operazioni di mobilità relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

Sono, quindi, disponibili:

- i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito della variazione del rapporto di lavoro;
- quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al Sistema informativo entro i termini fissati;
- i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale, interprovinciale e professionale del personale ATA, **compreso quello ex-LSU statalizzato che può partecipare alle operazioni di mobilità.**

Restano esclusi dalla mobilità i posti assegnati al personale ex-LSU statalizzato immesso in ruolo con contratto a part-time e quelli residuati all'esito delle due procedure; una volta concluse queste ultime, tali posti saranno resi disponibili.



LE PRECEDENZE

PRECEDENZA I

Disabilità e gravi motivi di salute

Al personale **non vedente** ed **emodializzato** è riconosciuta la **precedenza assoluta nei trasferimenti e nei passaggi**, indipendentemente dal Comune o Provincia di provenienza.

PRECEDENZA II

Rientro nella scuola di precedente titolarità

Il personale **trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda**, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) **ha diritto** al rientro, per **otto anni, con precedenza** nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito perché soprannumerario.

La precedenza è riconosciuta nella **prima fase** delle procedure di trasferimento a condizione che il posto o la cattedra si rendano disponibili per i trasferimenti relativi ad uno degli **otto anni** scolastici successivi all'individuazione della soprannumerarietà.

Si applica esclusivamente per la **tipologia di posto** (comune/cattedra, sostegno) e per la **scuola** dove l'interessato era titolare al momento dell'individuazione come soprannumerario, alle seguenti **condizioni**:

- essere stato **trasferito d'ufficio** senza aver presentato domanda, oppure essere stato **trasferito a domanda condizionata**;
- **avere chiesto** in ognuno degli **8 anni successivi**, come **prima preferenza**:
 - **la scuola** di precedente titolarità (preferenza puntuale)
oppure
 - **il comune o distretto** comprensivi di tale scuola (preferenza sintetica)

La precedenza si applica alla **prima fase dei trasferimenti**, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola richiesta.

In caso di **preferenza sintetica** la precedenza si applica **esclusivamente per l'istituzione scolastica e tipologia di posto di ex titolarità** che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre scuole comprese nella preferenza sintetica.

PRECEDENZA III

Personale in situazione di handicap e che ha bisogno di particolari cure continuative

La precedenza, **nell'ambito di ciascuna delle tre fasi dei trasferimenti**, è **riconosciuta nell'ordine**:

- al personale in situazione di handicap con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50 (art. 21 legge 104/92).

Tale personale usufruisce della **precedenza in ciascuna delle tre fasi**. Nella seconda e terza fase può usufruire della precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza o distretto sub-comunale a condizione che abbia espresso come prima preferenza tale comune oppure

una o più scuole comprese in esso. **La preferenza sintetica per il Comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro Comune.**

- al personale (**non necessariamente disabile**) bisognoso di particolari cure a carattere continuativo (gravi patologie ad es.: cobaltoterapia, chemioterapia, ecc).

La precedenza è riconosciuta all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura a condizione che l'interessato abbia espresso come prima preferenza una o più scuole o distretti compresi nel comune in cui esiste il centro di cura specializzato ovvero preferenza sintetica per il Comune di cura prima delle altre preferenze. Nella prima fase **tale precedenza si applica solo tra distretti diversi dello stesso Comune.**

La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalle unità sanitarie locali. La certificazione deve riportare l'assiduità della terapia e la sede dell'istituto nella quale viene effettuata.

- al personale handicappato maggiorenne in situazione di gravità art. 33, comma 6, Legge 104/92.

Tale personale usufruisce della **precedenza in ciascuna delle tre fasi**. Nella seconda e terza fase può usufruire della precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza o distretto comunale a condizione che abbia espresso come prima preferenza tale comune oppure una o più scuole comprese in esso. **La preferenza sintetica per il comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.**

Nel caso in cui nel Comune non siano presenti scuole esprimibili è **possibile indicare una scuola di un comune vicinore** ovvero **una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.**

Per **posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.



PRECEDENZA IV

Personale che assiste soggetti disabili in situazione di gravità art. 33 co. 5 e 7 della legge 104/92

La precedenza è riconosciuta nella **I Fase (limitatamente ai Distretti diversi dello stesso Comune)** e nella **II e III fase**:

- **ai genitori che prestano assistenza al figlio, anche adottivo**, disabile con handicap permanente in situazione di gravità:
 - per i **figli di qualunque età** la precedenza è riconosciuta anche se la situazione di handicap grave **non ha carattere permanente** purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande;
 - in caso di genitori scomparsi o totalmente inabili, la precedenza spetta **al fratello o alla sorella convivente** con il familiare disabile con handicap permanente in situazione di gravità a cui presta assistenza;
 - **la precedenza è riconosciuta, altresì, al personale** che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, esercita la **tutela legale** nei

confronti della persona disabile con handicap permanente in situazione di gravità;

- **al personale che assiste il coniuge o la parte dell'unione civile** portatore di handicap permanente in situazione di gravità.

La precedenza, invece, è riconosciuta nella **I Fase** (limitatamente ai Distretti diversi dello stesso Comune) e nella **II Fase**:

- **Al solo figlio** che assiste come **“referente unico” un genitore** con handicap permanente in situazione di gravità. Tale precedenza è riconosciuta alle tre seguenti condizioni:

- **Impossibilità del coniuge** di provvedere l'assistenza per motivi oggettivi;
- **Impossibilità di ciascun altro figlio** di effettuare l'assistenza al genitore disabile per motivi esclusivamente oggettivi che non consentono l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico, da documentare con autodichiarazione.

L'**autodichiarazione** degli altri figli non è necessaria se il figlio che chiede di fruire della precedenza in qualità di referente unico è anche **l'unico figlio che convive con il genitore** disabile (da documentare con dichiarazione personale). La **convivenza con il genitore disabile** (in caso di **unico figlio convivente**) è riconosciuta come condizione sufficiente ad attestare l'effettiva assistenza da parte del figlio referente unico. Ciò anche in presenza di altri figli che non dovranno, in questo caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono di assistere il genitore.

Nella **nota n. 8 dell'art. 13 del CCNI** è precisato che sono **equiparate alla convivenza** le situazioni in cui il genitore disabile e il figlio che lo assiste hanno la residenza nello stesso comune, stesso indirizzo, e stesso numero civico anche se in interni diversi (Circ. Min. del Lavoro 18.2.2010, prot. 3884).

➤ **Essere l'unico figlio** che ha chiesto di fruire **per l'intero anno scolastico** in cui si presenta la domanda di mobilità di **una** delle seguenti tipologie di congedo:

- **3 giorni di permesso retribuito** mensile per l'assistenza
- **Congedo straordinario** di cui all'art. 42, co. 5 del D.Lgs 151/2001

La condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, **può essere attestata con dichiarazione personale** in cui si afferma, come prevede l'ordinanza:

- **di essere l'unico soggetto** che ha chiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso;

Oppure

- che **nessun altro parente** o affine ha fruito dei permessi nel corrente anno scolastico.

In mancanza anche di una sola delle tre condizioni richieste dal CCNI la fruizione della precedenza da parte del figlio referente unico è rinviata alla mobilità annuale.



Per poter fruire della precedenza, **l'attività di assistenza deve sussistere entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.**



Gli interessati sono, pertanto, **obbligati a dichiarare** entro tale termine **l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza** e la conseguente perdita del diritto alla precedenza sia nella domanda di trasferimento sia ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

La precedenza per l'assistenza ai **familiari disabili con handicap permanente in situazione di gravità** è riconosciuta **esclusivamente alle seguenti condizioni:**



17

- **si applica** all'interno e per la **provincia che comprende il comune di assistenza**, o in assenza di posti richiedibili, per il comune vicinore **in cui è domiciliato il soggetto disabile.**

Nella **Fase I** la precedenza si applica, solo ed esclusivamente nel caso in cui il Comune sia costituito da più distretti.

- **si applica se viene espressa** come **prima** preferenza, **la preferenza sintetica** del comune o del distretto sub comunale di assistenza. Tale preferenza sintetica può essere preceduta da preferenze puntuali di scuola comprese in essa.

L'indicazione della preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale è **obbligatoria. Diversamente la precedenza non verrà riconosciuta e le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.**



Solo successivamente alla preferenza sintetica, è possibile, eventualmente, indicare altre preferenze relative ad altri comuni.

Il rapporto di parentela/affidamento

Il rapporto di parentela, adozione, affidamento, coniugio con il soggetto disabile deve essere comprovato con dichiarazione personale da allegare alla domanda.



Attività di assistenza al genitore disabile

L'attività di assistenza con carattere di unicità al **genitore disabile** deve essere documentata con:

- dichiarazione personale redatta ai sensi del DPR 445/2000;
- dichiarazione personale da parte ciascun altro figlio da cui risulti l'impossibilità di assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive che non consentono l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;
- dichiarazione personale di non ricovero a tempo pieno del genitore assistito in istituto specializzato.

Fratello o sorella disabile

Il fratello o la sorella **conviventi** di soggetto disabile in situazione di gravità e che assistono il medesimo **in quanto i genitori sono scomparsi o totalmente inabili** (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005), devono comprovare:

- **lo stato di totale inabilità** dei genitori con idonea documentazione;



- **la residenza o il domicilio del fratello disabile assistito** con dichiarazione personale nella quale deve risultare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità.

La documentazione

Certificazioni dello stato di disabilità

- La condizione di handicap in situazione di gravità deve essere documentata con certificazione.
Nella nota n. 9 all'art.13 del CCNI è precisato che, se la **certificazione della situazione** di grave disabilità viene **rilasciata successivamente al 1° settembre**, sono valide anche le richieste di permesso mensile retribuito presentate dopo l'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata **rilasciata dalle specifiche commissioni mediche delle ASL.**
- Per le persone disabili di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, sia **la situazione di disabilità** sia **il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A)** annessa alla legge n. 648/50.
- Per le **persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6** nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità.
- Per le **persone disabili assistite di cui all'art. 33, commi 5 e 7**, nelle certificazioni deve risultare sia **la situazione di gravità con carattere permanente** sia **la necessità di una assistenza, globale e permanente.**



Inoltre:

- si deve comprovare che il disabile **non è ricoverato a tempo pieno** presso istituti specializzati **con dichiarazione personale** ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere **carattere permanente**. Tale disposizione non si applica in caso di **figli disabili di qualunque età** per i quali la precedenza è riconosciuta anche se la situazione di handicap grave **non ha carattere permanente** purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande; la situazione di gravità delle persone con **sindrome di Down** può essere documentata con certificazione del medico di base (art.4 comma 5 lettera c dell'OM);
- per le **persone bisognose di cure continuative per grave patologia** nelle certificazioni rilasciate dalle competenti ASL deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata.

Documentazione in via provvisoria

Se le commissioni non si pronunciano **entro 45 giorni dalla domanda**, si può documentare la disabilità, **in via provvisoria**, con un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'ASL da cui è assistito l'interessato.



Per le **patologie oncologiche** deve essere presentata la certificazione provvisoria se le commissioni non si pronunciano entro 15 giorni dalla domanda.

L'accertamento provvisorio è efficace fino all'emissione di quello definitivo che deve essere obbligatoriamente presentato **entro 10 giorni dalla ricezione**.

PRECEDENZA V

Rientro nel comune di precedente titolarità

La precedenza è riconosciuta nella **seconda fase** delle procedure di trasferimento, a condizione che nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino, il posto o la cattedra si renda disponibile per i trasferimenti relativi ad **uno degli otto anni scolastici** successivi all'individuazione della soprannumerarietà.

Si applica al personale trasferito d'ufficio **senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata**, beneficiario della precedenza II che ha chiesto in ognuno degli **otto anni successivi** come prima preferenza, la scuola, il distretto o il comune dal quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata o, in assenza di posti richiedibili, quello più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.

Per **posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una scuola corrispondente al ruolo di appartenenza, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o cattedra assegnabile per trasferimento.

Note comuni alle precedenze II e V

Le precedenze II e V **non sono riconosciute** nei casi di avvenuta modifica della provincia di titolarità, per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

L'obbligo quinquennale di permanenza sul sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata da posto comune/cattedra a posto di sostegno.

In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria, indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.

Si perde il diritto alla precedenza se non si indica nell'apposita casella del modulo di domanda la scuola o il centro territoriale da cui si è stati trasferiti negli ultimi otto anni e se non si allega la dichiarazione in cui deve essere precisato anche l'anno del trasferimento.

Al personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata e che fruisce della precedenza per rientrare nella scuola di precedente titolarità è riconosciuta la **valutazione della continuità del servizio**.

Non interrompe la continuità e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo nel corso degli otto anni scolastici successivi:

- **il trasferimento in altra scuola** per le altre preferenze espresse nella domanda;
- la modifica della titolarità conseguente a **dimensionamento** (art. 18 del CCNI);
- **l'utilizzazione, l'assegnazione provvisoria provinciale**.



A partire dalla mobilità del 2020/2021, l'aver ottenuto **assegnazione provvisoria interprovinciale** determina la perdita del punteggio di continuità, mentre continua a permanere il diritto al rientro. (nota 5 CCNI Tabella A e B).



Qualora non sia stato possibile negli otto anni il rientro nella scuola di precedente titolarità, il punteggio relativo alla continuità è riconosciuto esclusivamente per gli anni di servizio prestati nella scuola in cui il personale risulta essere titolare.

Il **punteggio per la continuità** è riconosciuto sia per la graduatoria interna di istituto, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio.

Al personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni la continuità legata alla scuola di ex-titolarità va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e **non della domanda di passaggio**.

Personale più volte individuato soprannumerario il rientro nella scuola di precedente titolarità

Il personale che nell'ottennio **viene più volte individuato soprannumerario** deve scegliere la scuola in cui esercitare la precedenza al rientro.

Tale diritto **non può essere esercitato contemporaneamente su più scuole o comuni**: la richiesta di rientro nella scuola di precedente titolarità è incompatibile con la presentazione di una domanda di trasferimento condizionata.

A tutela di tale personale il CCNI prevede che qualora, nel timore di un ulteriore allontanamento, gli interessati presentino comunque la domanda condizionata rinunciando per un anno alla possibilità di rientrare nella scuola o nel comune di precedente titolarità, negli anni successivi ed entro gli otto anni iniziali, si mantiene sia il diritto alla precedenza nel rientro sia il punteggio di continuità complessivamente cumulato.

La domanda di trasferimento condizionata è equivalente all'esercizio di una precedenza: **quella di non essere allontanati dalla scuola in cui si è in soprannumero**.

Se si ricrea il posto nella scuola di attuale titolarità si annulla qualunque altra richiesta di movimento, compresa quella di rientro nella scuola di precedente titolarità e ciò anche se in tale scuola vi sia la disponibilità del posto.

PRECEDENZA VI

Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

La Legge n. 266/1999 all'art. 17 dispone: *"Il coniuge convivente **del personale in servizio permanente delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia, degli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 03/02/1993, L.29 ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o,***

per comando o distacco, presso altre amministrazioni **nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina**". La medesima precedenza si applica nei confronti dei **coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza** trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio.

Con l'art. 2 della Legge 86/2001, è stato previsto anche il diritto alla precedenza per l'assegnazione **nel domicilio eletto dal coniuge all'atto del collocamento in congedo**.

La precedenza è stata adeguata alla legge sulle "unioni civili" (art. 13, nota 7 del CCNI).

In applicazione delle disposizioni citate, la precedenza è riconosciuta nella II e III fase nei casi in cui:

- il **coniuge** o la parte dell'unione civile sia stato **trasferito d'ufficio** oppure;
- il **coniuge** o la parte dell'unione civile abbia eletto **domicilio all'atto del congedo**

a condizione che:

- venga espressa obbligatoriamente come prima preferenza, la preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale di ricongiungimento. Tale preferenza sintetica può essere preceduta da preferenze puntuali di scuola comprese in essa;
- **solo dopo l'indicazione della preferenza sintetica del comune** o del distretto sub comunale è possibile eventualmente, indicare altre preferenze relative ad altri comuni o distretti sub-comunali.

In caso di mancata indicazione prioritaria della preferenza sintetica del comune o del distretto di ricongiungimento, la precedenza non viene riconosciuta e le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come **domanda volontaria senza diritto di precedenza**.

È inoltre necessario allegare alla domanda di trasferimento, secondo quanto indicato dall'Ordinanza:

- un'**autocertificazione** dalla quale risulti che il soggetto è stato trasferito nella nuova sede d'autorità;
- una **dichiarazione personale** con la quale il **coniuge trasferito**, o la parte dell'unione civile, si dichiara **convivente con il richiedente**.

Il CCNI prevede, inoltre, che qualora il trasferimento d'ufficio del militare avvenga **dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande**, i beneficiari della precedenza possono presentare domanda di trasferimento, comunque, entro i termini fissati per le comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti.

Dopo tali scadenze le esigenze di ricongiungimento possono essere esaminate solo in sede di **mobilità annuale**.

PRECEDENZA VII

Personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali

Al personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità, **durante l'esercizio del mandato**, la precedenza è riconosciuta nei trasferimenti all'interno della provincia (II fase) e verso **la provincia del comune** nel quale si espleta il mandato amministrativo (III fase).



Per poter esercitare tale precedenza deve essere espressa **obbligatoriamente** come **prima** preferenza, la **preferenza sintetica** del comune o del distretto sub comunale nel quale si espleta il mandato. Tale preferenza sintetica può essere preceduta da preferenze puntuali di scuola comprese in essa. Solo dopo l'indicazione della preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale è possibile eventualmente, indicare altre preferenze relative ad altri comuni o distretti sub- comunali.

In caso di **mancata indicazione prioritaria della preferenza sintetica del comune** o del distretto di esercizio del mandato la precedenza non viene riconosciuta e le preferenze espresse, saranno prese in considerazione **solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza**.

Le cariche pubbliche che danno diritto al riconoscimento della precedenza sono: Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle province, Consiglieri dei comuni anche metropolitani, Consiglieri delle province, componenti le Giunte comunali, metropolitane e provinciali, Assessori comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e gli assessori delle comunità montane, ecc.

Al termine dell'esercizio del mandato, poiché tale precedenza è riconosciuta limitatamente alla durata della carica istituzionale, il personale che abbia ottenuto il trasferimento avvalendosi della precedenza in questione, rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare prima del mandato e, in mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.



PRECEDENZA VIII

Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale

Il personale che, al termine dell'aspettativa sindacale, riprende servizio ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali (**fase III**) per la provincia nella quale ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno 3 anni. Per poter beneficiare della precedenza l'interessato deve allegare la autocertificazione relativa all'incarico ricoperto.

TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DOCENTI

Devono essere presentate **domande distinte** per la mobilità **territoriale e professionale**:

- una sola domanda di **trasferimento** provinciale e/o interprovinciale;
- una sola domanda di **passaggio di ruolo** (per un solo ruolo - art. 4 co. 6 del CCNI) provinciale e/o interprovinciale;
- una distinta domanda di **passaggio di cattedra** provinciale e/o interprovinciale per ciascuna classe di concorso richiesta;
- la domanda di passaggio di ruolo (per un solo ruolo - art. 4 co. 6 del CCNI) prevale rispetto ai trasferimenti;
- per i passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità delle classi di concorso richieste come indicato nella domanda

- qualora siano presentate contestualmente sia domanda di trasferimento sia più domande di passaggio il movimento viene accolto secondo i seguenti criteri:
 - in caso di presentazione di domande di **trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo**, il conseguimento del **passaggio di ruolo prevale** sul trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti;
 - in caso di richiesta contestuale di **trasferimento e passaggio di cattedra** si deve **precisare a quale dei due movimenti si intende dare la priorità**; in assenza di indicazione prevale il passaggio di cattedra;

In caso di richiesta **più passaggi di cattedra** si segue l'**ordine di priorità indicato** nella domanda, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenza.

LE PREFERENZE DOMANDE DOCENTI

Le preferenze, complessivamente per un numero non superiore a **15 scuole ed istituti di ogni ordine e grado**, debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo domanda.

Le 15 preferenze si riferiscono **complessivamente** sia alla **mobilità provinciale** che **interprovinciale**.

Pertanto, nella stessa domanda è possibile esprimere preferenze relative alla **provincia di titolarità e/o ad altra/altre province**.

Poiché le preferenze verranno trattate esattamente nell'ordine indicato dal docente, coloro che desiderano prioritariamente cambiare la provincia di titolarità dovranno esprimere preferenze di scuola relative a tale provincia prima di indicare eventualmente anche preferenze della provincia di titolarità.

Criteri per il trattamento delle preferenze

- le preferenze sono esaminate secondo l'ordine in cui sono riportate nella domanda;
- la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale;
- in base all'ordine delle operazioni i movimenti possibili (trasferimenti e passaggi) sono disposti, per ciascuna preferenza, considerando le precedenza e il più alto punteggio. A parità di precedenza prevale il punteggio, a parità di punteggio prevale la **maggiore età anagrafica**.

• Tipologia di preferenze

- **Preferenze puntuali: relative a singole istituzioni scolastiche**
Gli aspiranti scelgono dal sistema la scuola secondo l'esatta definizione riportata nei Bollettini Ufficiali con il relativo codice.
I docenti che ottengono il trasferimento utilizzando la preferenza puntuale saranno assoggettati al vincolo di permanenza triennale sulla sede ottenuta (Vincolo A).
- **Preferenze sintetiche: comprendono i distretti, distretto sub comunale per i comuni costituiti da più distretti, comune, provincia.**
Le indicazioni di tipo sintetico comportano che il movimento possa



essere disposto indifferentemente per qualsiasi istituzione scolastica compresa all'interno della stessa preferenza secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale delle scuole. Ovviamente, attraverso l'utilizzo di una preferenza sintetica si ha la possibilità di richiedere tutti gli istituti ubicati nell'area di interesse. L'assegnazione della sede avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali. Quindi nel caso in cui la stessa sede sia richiesta dall'interessato con preferenza puntuale e da un altro attraverso preferenza sintetica il movimento verrà disposto a favore di colui che ha richiesto la sede puntualmente anche se con minor punteggio rispetto all'altro aspirante a condizione che a quest'ultimo possa essere attribuita una sede nell'ambito della medesima preferenza sintetica.

Non sono comprese nelle preferenze sintetiche relative al Comune le **piccole isole** che devono essere richieste espressamente. Diversamente se viene richiesto il codice **dell'intera provincia**, il personale può essere trasferito **anche nelle piccole isole**. Il codice sintetico della provincia comprende, infatti, il "DISTRETTO ISOLE DELLA PROVINCIA" nel quale sono raggruppati i comuni isolani della provincia. In caso di presentazione **di domanda condizionata** al permanere della posizione di perdente posto, si può, invece, indicare anche il comune, o il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola di titolari.

L'organico unico dell'autonomia scolastica

L'art. 1 comma 5 della legge 107/2015 ha istituito per l'intera istituzione scolastica, istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi di istituti di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica il cosiddetto organico dell'autonomia. Di conseguenza, la **titolarità dei docenti su scuola è attribuita con riferimento all'intera istituzione scolastica**, a cui è stato assegnato un **unico codice meccanografico**, per tutte le sedi facenti capo alla scuola, anche situate in comuni diversi. Pertanto, il **codice esprimibile è quello della sede di organico**.



Fermo restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali finalizzate alla assegnazione dei docenti alle classi, i criteri per **l'assegnazione i posti dell'autonomia scolastica situati in comuni diversi rispetto alla sede di organico sono oggetto di contrattazione d'istituto**. La contrattazione, che dovrà concludersi in tempo utile all'avvio dell'anno scolastico, dovrà comunque salvaguardare la continuità didattica ed il criterio di maggior punteggio nella graduatoria d'istituto, nel rispetto delle precedenze.



Sono **esclusi** dall'applicazione dell'organico unico e, di conseguenza, sono mantenuti distinti i codici e le titolarità dei docenti per:

- **I Centri Territoriali per l'istruzione degli adulti riorganizzati nei CPIA**
 - In caso di **preferenza puntuale** si deve esprimere lo specifico codice;
 - In caso di **preferenza sintetica**, qualora si aspiri ad ottenere il movimento su posti degli adulti, **si deve barrare l'esplicita richiesta presente nel modulo domanda**;

- Nel caso di CPIA con organici in Province diverse, la preferenza sintetica comprende solo ed esclusivamente i posti degli ex CTP ubicati nella specifica provincia richiesta con il codice sintetico.

- **I corsi serali**

- I posti dei corsi serali vanno richiesti utilizzando lo specifico codice puntuale.
- Se si utilizzano i codici sintetici queste tipologie di cattedre devono essere richieste espressamente barrando l'apposita casella del modulo domanda.

In questo caso la richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse.

- I docenti che desiderano il trasferimento, **nell'ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale**, devono chiederlo espressamente attraverso il codice corrispondente al corso serale. Analogamente coloro che desiderano il trasferimento **dal corso serale al corso diurno, nell'ambito dello stesso istituto**, devono chiederlo espressamente utilizzando il relativo codice. Questi trasferimenti sono **disposti con precedenza** rispetto ai trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
- Con riferimento alle preferenze sintetiche se è stato chiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
 - corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
 - corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino

La **cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale** (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, **coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi** possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.

- **Le Strutture ospedaliere, Sedi carcerarie, Posti di lingua slovena, Licei europei, Scuole speciali**

Tali posti sono richiedibili mediante l'indicazione del codice della scuola sede di organico docenti risultante dai bollettini. Nel caso si utilizzino preferenze sintetiche **occorre farne esplicita richiesta** barrando l'apposita casella del modulo domanda.

I **posti delle scuole carcerarie della primaria** posso essere richiesti come passaggio dai docenti titolari di posto comune privi di titolo specifico attualmente utilizzati **per almeno due anni compreso l'anno in corso**. La domanda si presenta in forma cartacea all'Ufficio scolastico competente.



Trattamento delle preferenze in relazione alle diverse tipologie di posto

Nel modulo domanda, qualora il movimento sia richiesto per tipologie di posti diversi (comune, sostegno) è possibile indicarne l'ordine di preferenza. In particolare:

- Per le **preferenze puntuali** (singola scuola) sono progressivamente esaminate, secondo l'ordine richiesto, le varie tipologie di posto esistenti in ciascuna scuola.

Esempio 1 posto comune - 2 sostegno: il sistema verificherà se è disponibile nella scuola richiesta un posto comune o un posto di sostegno prima di cercare una disponibilità nella preferenza successiva.

Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto di sostegno disponibile nella prima scuola richiesta anche se nella seconda scuola è presente una disponibilità di posto comune.

- Per le **preferenze sintetiche** (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica e successivamente sono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato nelle caselle del modulo domanda;

Esempio 1 posto comune - 2 sostegno: il sistema verificherà in tutte le scuole comprese nella preferenza sintetica se è disponibile un posto comune prima di cercare una disponibilità di sostegno. **Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto comune disponibile nell'ultima scuola compresa nella preferenza sintetica anche se nella prima scuola è presente una disponibilità di sostegno.**

- Per i **movimenti nell'ambito del sostegno (per infanzia, primaria e secondaria di I grado)**, sono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda (psicofisici, udito, vista).



Assegnazione delle cattedre per i titolari su scuola (artt. 11-12 del CCNI)

Per la scuola secondaria sono costituite e richiedibili a domanda le seguenti tipologie di cattedre:

- **Cattedre interne all'organico dell'autonomia** che possono essere anche articolate su sedi diverse dell'istituzione scolastica. Come già ricordato, il comma 5 dell'art. 3 del CCNI prevede che l'assegnazione sui posti disponibili nell'istituzione scolastica ubicati in **comune diverso** rispetto a quella sede di organico è effettuata con i criteri definiti dalla **contrattazione d'istituto salvaguardando la continuità didattica e i criteri di maggior punteggio**. Sono salvaguardate le **precedenze** previste all'art. 13 del CCNI.
- **Cattedre esterne con completamento su scuola diversa**. I docenti



interessati alla mobilità anche su cattedre orario esterne devono farne **esplicita richiesta** nella domanda. **Si possono costituire** cattedre orario esterne tra scuole appartenenti allo stesso comune o anche a comuni diversi.



Le **modalità di assegnazione delle cattedre orario**, sia nei movimenti a domanda, sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

- in caso di **preferenza puntuale e disponibilità per le cattedre orario esterne (nel comune o fuori)** sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
 - a) le cattedre interne alle scuole;
 - b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
 - c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;
- in caso di **preferenza sintetica e disponibilità per le cattedre orario esterne (nel comune o fuori)** sono esaminate in stretto ordine sequenziale **e per ciascuna scuola compresa nella singola preferenza sintetica**, secondo l'ordine del bollettino:
 - a) le cattedre interne;
 - b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
 - c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.



Il docente titolare su COE sarà automaticamente riassorbito su cattedra interna, nella scuola di titolarità, se si libera o si costituisce il posto intero in tale scuola. **Tale riassorbimento non è un movimento di cui si abbia riscontro negli esiti della mobilità e pertanto, qualora dopo il riassorbimento la COE risulti libera, il Sistema informativo nel pubblicare le disponibilità della scuola, evidenzierà che trattasi di COE e non di cattedra interna.**



I titolari di cattedra costituita su più scuole, se desiderano il trasferimento nella scuola di completamento devono **necessariamente** presentare domanda di trasferimento.

Gli abbinamenti delle cattedre costituite su più scuole possono essere **modificati negli anni scolastici successivi**. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.

I POSTI DI SOSTEGNO

POSTI DI SOSTEGNO, DI TIPO SPECIALE E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO

I posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato sono assegnati mediante **trasferimento**, solo agli insegnanti in possesso del corrispondente **titolo di specializzazione/studio**.

Per il sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado sono previste le seguenti **tipologie di posti** a cui possono accedere i docenti forniti del corrispondente titolo:

- sostegno per minorati psicofisici
- sostegno per minorati dell'udito
- sostegno per minorati della vista

Nella **scuola secondaria di II grado** è prevista **l'area unica di sostegno**, senza distinzione tra le diverse minorazioni.

Il trasferimento sui posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato comporta, per chi proviene da posto comune, **l'obbligo di permanenza** per almeno un **quinquennio**.

Le operazioni di mobilità in ingresso sul sostegno e in uscita dal sostegno vengono effettuate **nella II fase, (anche se sullo stesso comune)**, dopo aver trattato i trasferimenti dei docenti sulla tipologia di posti di titolarità, fatto salvo le eventuali condizioni di precedenza (art. 13).

Nella **scuola secondaria di I grado**, al fine di aumentare la disponibilità di posti ed in considerazione della specificità dell'attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le **strutture ospedaliere e carceri**, è prevista una **priorità**, in tutte le fasi della mobilità territoriale per i docenti **che abbiano almeno tre anni, incluso l'anno in corso**, di servizio in tali sedi.

Anche per i **corsi serali e per i CPIA** è prevista la precedenza in tutte le fasi della mobilità territoriale per i docenti che abbiano maturato **almeno tre anni di servizio utile, ivi incluso l'anno in corso**, in tali sedi.

Il trasferimento in entrata sul sostegno o in uscita dal sostegno interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune di titolarità (anche se il movimento avviene nell'ambito della medesima scuola).

Il compimento del quinquennio

Ai fini del compimento del quinquennio si fa riferimento alla **decorrenza giuridica** dell'assunzione o del passaggio di ruolo e **si considera l'anno scolastico in corso** al momento della presentazione della domanda (art. 23 comma 8 del CCNI).

- L'obbligo di permanenza **non si applica** nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune/cattedra a posto di sostegno e che mantengono il diritto alle precedenzae II e V per il rientro nella scuola e nel comune (art. 23 comma 7 del CCNI);
- Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali o da posti ad indirizzo didattico differenziato il servizio prestato in tali scuole/posti è considerato **utile per il compimento del quinquennio** su posto di sostegno, e viceversa, ai sensi del principio di intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio (art. 23 comma 7 del CCNI);
- I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, **ma solo di completarlo**. (art. 23 comma 3 ultimo periodo).



Docenti che non hanno terminato il quinquennio

L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di **permanenza può chiedere il trasferimento e il passaggio di ruolo solo per la medesima tipologia di posto** ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possenga il relativo titolo di specializzazione (art. 23 c. 9 del CCNI).

I docenti che ottengono il **passaggio di ruolo su posti di sostegno** sono obbligati a permanere per un nuovo quinquennio sul posto di sostegno nel ruolo ottenuto: il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo (art. 23 co.11 del CCNI).

I docenti della scuola secondaria di II grado durante il quinquennio di permanenza sul sostegno possono chiedere il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo nell'ambito dell'area unica di sostegno (es. docenti diplomati della scuola secondaria di II grado - ITP - che transitano nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado).

I docenti di sostegno che non hanno terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare alla mobilità (trasferimenti e passaggi) su posti di tipo comune e su classi di concorso fino al compimento del quinquennio.

L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che **ha terminato il quinquennio** di permanenza **può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni** quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato **ovvero di sostegno**, per accedere ai quali possenga il relativo titolo di specializzazione.



LICEI MUSICALI

Hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

- **Storia della Musica (A-53)**
Docenti abilitati per le classi di concorso A-29, A-30 e A-55 purché in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45 o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 congiuntamente al diploma di conservatorio).
- **Esecuzione ed interpretazione e Laboratorio di musica di insieme (A-55)**
Docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento (compreso il canto) abilitati su A-29 e A-30 e A-55 che **abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale;**
- **Tecnologie musicali (A-63)**
Docenti abilitati sulla classe di concorso A-29, A-30 e A-55 purché in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - diploma accademico di II livello in musica, scienza e tecnologia

- del suono di cui al D.M. 462/2003;
 - diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. nr.1 dell'8/1/2004;
 - diploma accademico di II livello in musica elettronica e tecnologie del suono di cui al D.M. 39 del 12/03/2007;
 - diploma di musica elettronica (vecchio ordinamento);
 - qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.
- **Teoria, analisi e composizione (A-64)**
Docenti abilitati per le classi di concorso A-29 A-30 e A-55 purché in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: - composizione, - direzione di orchestra; - organo e composizione organistica; - musica corale e direzione del corso; - strumentazione per banda.



Possono, inoltre, produrre domanda di mobilità professionale verso la specifica classe di concorso dei Licei Musicali i docenti **assunti in ruolo dal concorso ordinario 2016 ed attualmente titolari su altre classi di concorso.**

I PERDENTI POSTO

L'INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE PERDENTE POSTO

Le domande di mobilità dei docenti individuati come sovranumerari dovranno essere trasmesse all'Ufficio Territorialmente competente attraverso il portale Istanze On Line.



Per il restante personale (ATA e personale educativo) le graduatorie di istituto continuano ad essere formulate dai **Dirigenti scolastici** nella modalità tradizionale.

L'individuazione del perdente posto avviene:

- sulla base delle tabelle allegate al CCNI (titoli di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) considerando le **precisazioni relative ai trasferimenti d'ufficio;**
- in base al **minor punteggio;**
- a parità di punteggio **precede** il docente con **maggiore età anagrafica** (il perdente posto è il docente più giovane).

Se l'interessato non ha dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni per l'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell'art. 13 CCNI) il Dirigente scolastico provvede d'ufficio in base agli atti in suo possesso.

L'individuazione del soprannumerario è effettuata nel seguente ordine:

1. **si considera perdente posto prioritariamente** il personale titolare entrato a far parte dell'organico della scuola dal **1° settembre 2020**

come **neo immesso in ruolo** o a seguito di **domanda** di trasferimento o di passaggio **volontaria**.

*È considerato come trasferito a domanda volontaria, anche il personale che avendo perso il posto in altra scuola, nel corso dell'ottennio successivo (durante il quale gli sono riconosciuti i benefici previsti al punto II dell'art. 13, comma 1 del CCNI), pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il 1° settembre 2020 sia stato soddisfatto **per un'altra delle scuole indicate tra le preferenze**.*

2. **successivamente si formula un'unica graduatoria comprendente:**

- il personale che ha assunto la titolarità nella scuola negli anni scolastici antecedenti al **2020/2021**;
- il personale che, individuato perdente posto nel corso dell'ottennio precedente, è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ed è "rientrato" nella scuola dal **1/9/2020** beneficiando della precedenza prevista al punto II dell'art. 13, co. 1 del CCNI;
- il personale che ha acquisito la titolarità nella scuola dal **1° settembre 2020** a seguito di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (*cioè chi è stato costretto a trasferirsi in quanto perdente posto*).

Tale personale è inserito in **un'unica graduatoria** in base al punteggio posseduto.

Il **Dirigente Scolastico**, a seguito della definizione del **nuovo organico dell'autonomia** della scuola dal quale risulta una **contrazione di posti**, e in base della graduatoria interna di istituto:

- **notifica immediatamente** agli interessati la posizione di soprannumerario e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio;
- Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha **5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio**;
- Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate.

Il personale soprannumerario che **non presenta domanda di trasferimento** sarà in ogni caso **trasferito d'ufficio** su altra scuola dello stesso comune o in altro comune della stessa provincia sulla base:

- del **punteggio** spettante come perdente posto attribuito nella graduatoria d'istituto;
- delle **tabelle di viciniorietà** rispetto al comune di precedente titolarità.

Per la **scuola primaria** sono compilate distinte graduatorie per **posto comune e posto di lingua inglese**.

Il personale **soprannumerario su posto di lingua inglese** prima delle operazioni di mobilità confluisce nella graduatoria di posto comune da cui verrà individuato il docente (l'ultimo della graduatoria) che perderà posto sull'organico della scuola e che potrebbe, conseguentemente, non essere il docente di lingua straniera.

I docenti della scuola primaria, che a seguito di riduzione dei posti di lingua



inglese siano stati titolarizzati dall'Ufficio Scolastico su posto comune, possono acquisire nuovamente la titolarità sul posto di lingua presentando, entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà nel posto lingua, domanda di trasferimento esclusivamente per tale posto nella scuola di titolarità.

Per l'individuazione del **soprannumerario sui posti per l'istruzione dell'età adulta**, riorganizzati nei CPIA, il Dirigente scolastico gradua tutti i titolari di ciascuna sede di organico del Centro Territoriale distintamente per tipologia di posto/classe di concorso. La graduatoria è formulata in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli considerando ai fini della **continuità del servizio solo il servizio di ruolo prestato nei centri di istruzione per gli adulti nella sede di organico di titolarità**, nella misura prevista dalla lettera C) della tabella per i trasferimenti d'ufficio.

Si valutano esclusivamente i titoli e le precedenze posseduti entro il termine di presentazione delle domande di mobilità.

La graduatoria di istituto viene predisposta e **pubblicata all'albo della scuola** entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domande.

Nel caso si riscontrino **errori** i docenti debbono presentare **reclamo** al Dirigente scolastico **entro dieci giorni** dalla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'istituto. Il Dirigente scolastico **è tenuto ad esaminare il reclamo** e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria **entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande**.

L'esclusione dalla graduatoria interna d'istituto

Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti **precedenze** (art. 13, comma 2 del CCNI):

- **Punto I)** - disabilità e gravi motivi di salute;
- **Punto III)** - personale disabile o che necessita di particolari cure continuative;
- **Punto IV)** - assistenza al figlio, al coniuge, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente in situazione di disabilità (nel caso di genitori totalmente disabili o scomparsi). **Tale esclusione si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.** Inoltre, nel caso in cui la **scuola di titolarità sia in comune o distretto sub-comunale diverso** da quello dell'assistito, l'esclusione si applica solo a condizione che **sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento** alle stesse condizioni previste dal punto IV, fatto salvo il caso in cui la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi ubicate nel comune o distretto sub-comunale del domicilio dell'assistito.;
- **Punto VII)** - personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità; l'esclusione va riconosciuta solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e **solo per i titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.**



Qualora la riduzione di organico sia tale da coinvolgere anche le predette

categorie, il personale sarà graduato seguendo l'ordine di precedenza sopra riportato.

Nei casi di assistenza a **figli e/o coniuge** con gravi disabilità sono riconosciute anche le **certificazioni non definitive** (patologie modificabili nel tempo "rivedibili") soggette a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande.

Per l'assistenza ai **coniugi** quanto sopra si applica solo per l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione dei perdenti posto e non per le domande di mobilità volontaria, per le quali resta ferma la **necessità di certificazione con carattere permanente**.

Per gli Amministratori degli Enti Locali e i consiglieri di pari opportunità l'esclusione dalla graduatoria si applica solo **durante l'esercizio del mandato** e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita il mandato.

I beneficiari delle precedenze hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria di istituto solo per l'individuazione dei perdenti posto, anche a seguito di dimensionamento (art. 13 comma 3 lettera b). **Le precedenze non sono riconosciute però, ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento** (art. 13, comma 3, lettera a).

I beneficiari delle precedenze (art. 13, comma 3, lettera c), sono esclusi dall'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo nei casi di COE tra scuole di comuni diversi o distretti sub comunali diversi (art. 11 co.8 del CCNI).

Il personale beneficiario delle precedenze non inserito nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto è tenuto a dichiarare, **entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI** delle domande di trasferimento, l'eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione dalla graduatoria (CCNI art. 13 comma 4).

In tali casi il **Dirigente scolastico è tenuto:**

- **a riformulare** immediatamente la graduatoria di istituto;
- **a notificare** agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero;
- **a comunicare** agli interessati la riammissione nei termini per la presentazione delle domande di mobilità entro 5 giorni secondo quanto previsto agli articoli 19 comma 5 e 21 comma 10 del CCNI.

Il trattamento dei perdenti posto

Il personale individuato perdente posto può:

- **presentare domanda di trasferimento condizionata** al permanere della propria posizione di soprannumerarietà (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo negativamente, per manifestare la volontà di restare nella scuola di titolarità);
- **presentare domanda di trasferimento non condizionata**, manifestando in questo caso la volontà di partecipare comunque al movimento (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo affermativamente).



In entrambi i casi il docente **partecipa** alle operazioni di trasferimento, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede **senza alcuna particolare precedenza**. Tutte le preferenze espresse, vengono considerate **in base al punteggio spettante a domanda**;

- **non presentare domanda di trasferimento**. In tale caso, se nel corso dei movimenti non si ricrea il posto nell'istituto di titolarità, il docente è trasferito d'ufficio con le modalità previste dal CCNI.

In ogni caso **non si procede al trasferimento d'ufficio** nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

La domanda condizionata

Se nel corso dei trasferimenti si determina una disponibilità di posto nell'istituto di titolarità (ad esempio, a seguito del movimento ottenuto da altro personale della scuola) **non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata** e l'interessato viene riassorbito nella scuola.

In caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

Il personale che presenta domanda condizionata può esprimere preferenze relative a **comuni diversi da quello di attuale titolarità purché tra le preferenze indichi il codice relativo al comune o distretto sub-comunale di titolarità prima dei codici relativi ad altri comuni o ad altri distretti sub/comunali (sia di singola scuola che sintetici)**. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della stessa Provincia sono annullate.



Le preferenze verranno trattate esattamente nell'ordine indicato dall'interessato.

Ne deriva che il personale che intende **far prevalere il trasferimento per altra provincia rispetto alla domanda condizionata**, deve indicare le preferenze relative a diversa provincia **prima** di qualunque preferenza relativa al comune di titolarità. **In questo caso, il docente non sarà riassorbito nella scuola di titolarità qualora venga accolta la richiesta di sedi situate in diversa provincia.**

In ogni caso **non si procede al trasferimento d'ufficio** nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Il trasferimento d'ufficio

Il personale individuato soprannumerario che non è stato soddisfatto nella domanda (condizionata o no) o che non ha presentato domanda di trasferimento è **trasferito d'ufficio**, considerando il **punteggio spettante come perdente posto** attribuito nella graduatoria d'istituto con le seguenti modalità:

- **nel comune di titolarità**;
- in subordine **in una scuola del comune più vicino** sulla base della tabella di viciniorietà;
- **in mancanza di posti nella provincia** si viene assegnati in soprannumero sulla provincia.

Il trasferimento d'ufficio, **nel comune di titolarità**, nell'ordine delle operazioni **segue** la mobilità a domanda.

Il trasferimento d'ufficio, **da un comune all'altro della provincia**, nell'ordine delle operazioni, **precede** i movimenti di II fase.



L'assegnazione della scuola di titolarità con il trasferimento d'ufficio avviene **seguendo la tabella di viciniorietà secondo l'ordine** del Bollettino ufficiale.



Per la scuola primaria il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando:

- anche i posti di lingua inglese, se richiesti;
- in subordine, i posti **di istruzione per l'età adulta** seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali.

Per i docenti di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria trasferimento d'ufficio viene disposto considerando:

- la medesima o diversa tipologia di **posto di sostegno** per la quale l'interessato possiede il titolo di specializzazione;
- in subordine, i **posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato** per il quale l'interessato possiede il relativo titolo;
- nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sulla base della tabella di viciniorietà e prima su posto di sostegno e poi su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.

Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V del CCNI) **esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare.**

Per i docenti di sostegno, l'assegnazione di carattere provvisorio su posto comune è limitata ad un anno scolastico ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante continuerà ad essere considerato quale perdente posto nella scuola di precedente titolarità **per il tipo di posto di cui era titolare.**

Per la scuola secondaria il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando:

- anche i posti di istruzione per l'età adulta;
- tutti i posti e le cattedre (comprese le cattedre costituite totalmente o parzialmente in classi a tempo prolungato nella secondaria di primo grado);
- sia le cattedre interne che quelle esterne.

Per i docenti di sostegno della scuola secondaria di I grado il trasferimento d'ufficio viene disposto considerando le tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1. sostegno per minorati psicofisici;
2. sostegno per minorati dell'udito;
3. sostegno per minorati della vista.

DIMENSIONAMENTO

Scuola dell'infanzia e primaria unificazione di due o più circoli e/o istituti comprensivi (art. 18 lettera B1 del CCNI)

Si costituisce un **unico organico** che comprende tutti i docenti titolari nei circoli o istituti comprensivi coinvolti. È formulata un'**unica graduatoria**, distinta per tipologia di posto, per l'individuazione dei perdenti posto in relazione all'organico risultante dalla **somma dei posti** degli istituti coinvolti.

I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati **soprannumerari** hanno diritto ad usufruire della **precedenza** per il rientro nell'istituzione scolastica derivante dal dimensionamento.

Singoli plessi di scuole primaria o dell'infanzia che confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo (lettera b2)

I docenti assegnati ai singoli plessi di scuola primaria o dell'infanzia che confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo, **al fine di garantire la continuità didattica, possono esercitare l'opzione** per l'acquisizione della titolarità nella **scuola di confluenza**.

I docenti che non optano per l'assegnazione nella nuova scuola mantengono la titolarità posseduta se la scuola continua ad essere sede di organico, mentre diventano automaticamente soprannumerari se la scuola è soppressa.

L'Ufficio territoriale, **sulla base dell'opzione** e prima delle operazioni di mobilità, procede all'**assegnazione della titolarità** nelle scuole in cui sono confluiti i plessi.

Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità.



Circolo/istituto che ha "ceduto" plessi o scuole dell'infanzia

Nel circolo/istituto comprensivo che ha "ceduto" plessi di scuola primaria o dell'infanzia **l'eventuale individuazione dei soprannumerari** è effettuata sulla base della **graduatoria interna** che comprende anche i docenti dei plessi ceduti che non hanno esercitato l'opzione per la scuola di confluenza.

Se il circolo e/o istituto comprensivo che ha "ceduto" i plessi è soppresso, i docenti che **non hanno esercitato l'opzione** per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza, **diventano automaticamente soprannumerari**. In questo caso usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, prevista al punto II) dell'art. 13 del CCNI.

Scuola secondaria

Unificazione di due o più istituzioni scolastiche (*lettera a, punti 1-2*)

Si costituisce un **unico organico** che comprende tutti i docenti titolari negli istituti coinvolti.

È formulata un'**unica graduatoria, per classe di concorso e tipologia di posto**, ai fini dell'individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione **all'organico risultante dalla somma dei posti** degli istituti coinvolti.



Dimensionamento di istituti della scuola secondaria di I e II grado (*lettera c*)

I docenti della scuola soppressa **ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti regole.**

L'**Ufficio Scolastico, prima delle operazioni di mobilità, formula un'unica graduatoria per classe di concorso e tipologia di posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento** sulla base della quale **individua gli eventuali soprannumerari in relazione all'organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel dimensionamento.**

I docenti non soprannumerari della scuola soppressa **possono scegliere** in quale istituto di confluenza essere assegnati in base alla posizione di graduatoria e alla preferenza espressa.

L'Ufficio territoriale:

- Prima delle operazioni di mobilità, in base all'ordine di graduatoria e alla preferenza espressa assegna **i docenti della scuola di cui è cessato il funzionamento e che non sono stati individuati come perdenti posto** sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento;
- **I docenti delle istituzioni non soppresse** e gli ex titolari della scuola soppressa che sono stati **individuati soprannumerari** sulla base della graduatoria unica usufruiscono della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento.



Confluenza di un punto di erogazione del servizio da una istituzione scolastica ad un'altra (*lettera d*)

I docenti titolari dell'istituto che non è stato chiuso ma che ha perso un punto di erogazione, possono esercitare **opzione** per acquisire la titolarità nella **scuola di confluenza.**

L'**Ufficio Scolastico, prima delle operazioni di mobilità, formula un'unica graduatoria per classe di concorso e tipologia di posto comprendente tutti i docenti titolari delle scuole coinvolte nel dimensionamento** sulla base della quale individua gli eventuali soprannumerari in relazione all'organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel dimensionamento.

I docenti non perdenti posto sono assegnati a domanda e in ordine di graduatoria prioritariamente sulla scuola di precedente titolarità e in subordine sui restanti posti liberi.



I docenti delle scuole chiuse individuati come **soprannumerari** usufruiscono della **precedenza** per il rientro nell'istituto di confluenza. A tale fine, possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

Cessazione del funzionamento di una istituzione scolastica o di un CTP o scuola ospedaliera o carceraria (*lettera e*)

Tutti i titolari sono individuati quali soprannumerari e quindi verranno trattati come perdenti posto.

La formulazione delle graduatorie

Per la formulazione delle graduatorie relative ai processi di dimensionamento, il comma 2 dell'art. 18 del CCNI precisa che si applicano i criteri già previsti negli articoli relativi all'individuazione dei soprannumerari indicati negli articoli da 19 a 22 del CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e servizi - Allegato 2 - per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione dei soprannumerari.

Nell'art. 13 comma 3 lettere a) e b) del CCNI è stato chiarito che le **precedenze** sono riconosciute **solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto** e non per l'assegnazione della titolarità negli istituti che derivano dal dimensionamento.

Tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica con le modalità contenute nell'articolo 18 CCNI, possono comunque presentare **domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto** (art. 18, comma 3). Ai docenti che nell'ottennio precedente sono stati trasferiti da un'istituzione scolastica coinvolta in un dimensionamento è riconosciuto il **diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità** o, in mancanza di questa, in una delle scuole risultanti dal dimensionamento, purché il trasferimento sia avvenuto a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato domanda e siano rispettate tutte le condizioni previste.



PERSONALE EDUCATIVO

Le domande di trasferimento e di passaggio del personale educativo si effettuano su ISTANZE On LINE nell'apposita sezione MOBILITÀ del sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione.

Le preferenze esprimibili nella domanda potranno riguardare **fino a 9 province oltre quella di titolarità**. Il personale educativo sia maschile che femminile già di ruolo o neoassunto, può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili tenendo conto delle disponibilità dei posti (semi-convitto/convitto).

Il personale in attesa di sede partecipa alla fase II dei movimenti.

La mobilità è richiesta con un'unica domanda con le modalità stabilite dalla O.M. per singole istituzioni, comuni, province.

Le fasi

Il movimento dei trasferimenti si attua in tre fasi:

- **I fase:** Trasferimenti all'interno del comune di titolarità;
- **II fase:** Trasferimenti in comuni diversi da quello di titolarità nell'ambito della stessa provincia;
- **III fase:** mobilità territoriale interprovinciale e Mobilità professionale.
La mobilità di III Fase si attua nel limite del 50% delle disponibilità dell'organico provinciale.

Il **posto unico o dispari** viene assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni o della mobilità. **Per l'anno 2022/23 viene assegnato alle immissioni in ruolo.**

Nelle fasi dei trasferimenti, le precedenza seguono le medesime regole previste per il personale docente.

I posti disponibili

Sono utilizzabili i posti che risultino vacanti (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) purché comunicati al sistema informativo nei termini fissati dall'O.M.

Non sono utilizzabili i posti vacanti che non sono stati comunicati in tempo utile al sistema informativo, nonché i posti che prima delle operazioni di mobilità sono assegnati al personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli (art. 7 CCNI).

Individuazione degli istitutori perdenti posto

Il CCNI stabilisce che, in caso di soppressione di posto in organico ovvero in caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto, al fine di individuare l'istitutore perdente posto, **i Dirigenti scolastici formulano un'unica graduatoria di istituto**, sulla base dei punteggi previsti, secondo la tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. È considerato perdente posto colui che ha il **minor punteggio**.

A parità di punteggio **precede** l'istitutore con **maggiore età anagrafica** (il perdente posto è l'istitutore più giovane). Il Dirigente scolastico garantisce, per le attività convittuali, la quota parte degli educatori dello stesso sesso dei convittori. Si valutano esclusivamente i titoli e le precedenza posseduti entro il termine di presentazione delle domande di mobilità. La graduatoria di istituto viene predisposta e **pubblicata all'albo dell'Istituto** entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domande.

Nel caso si riscontrino **errori** gli istitutori debbono presentare **reclamo** al Dirigente scolastico **entro dieci giorni** dalla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'istituto. Il Dirigente scolastico **è tenuto ad esaminare il reclamo** e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria **entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande**.

Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha **5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio**. Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate.

Passaggi relativi ai ruoli ordinari e speciali degli istitutori

Gli **istitutori dei convitti** per sordomuti, che abbiano prestato **almeno 5 anni** di effettivo servizio nei ruoli delle medesime istituzioni possono chiedere il **passaggio nei ruoli provinciali ordinari** del personale educativo.

Gli istitutori dei convitti forniti del prescritto **titolo di specializzazione** possono chiedere, altresì, il **passaggio nei ruoli speciali**. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.

La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, **per non più di tre province**.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

I docenti di ruolo in possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, **in modalità cartacea**, per transitare nel contingente:

- **di diocesi di diversa Regione;**
- **verso un diverso settore formativo.**

La mobilità all'interno della medesima diocesi per una diversa sede sarà invece regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

FASI	
I	Mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli IRC della medesima diocesi
II	Mobilità territoriale tra diocesi della stessa Regione
III	Mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli IRC di diocesi diverse appartenenti alla stessa Regione
IV	Mobilità territoriale tra diocesi di Regioni diverse
V	Mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli IRC in diocesi di altra Regione

I posti disponibili

I trasferimenti sono effettuati sui posti d'organico effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre 2022 fatto salvo l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al CCNI sulla mobilità.

Individuazione degli IRC in soprannumero

Gli IRC sono individuati in posizione di **soprannumero** rispetto alle dotazioni organiche di ogni **singola diocesi** secondo la graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani predisposta dall'Ufficio Scolastico Regionale



competente in base alle disposizioni contenute nell' O.M.

La graduatoria è formulata con riferimento ai punteggi previsti dalla tabella di valutazione per la mobilità d'ufficio di cui all'allegato 2 del CCNI.

L'insegnante di religione cattolica che a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto è interamente utilizzato in altra scuola **non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità.**

Nelle fasi dei trasferimenti **le precedenze** seguono le medesime regole previste dal CCNI sulla mobilità per il personale docente.

Il comune dove viene esercitata la precedenza deve trovarsi nel territorio della diocesi richiesta.

Tali docenti hanno diritto a rientrare con **precedenza** nella sede in cui hanno prestato servizio nel precedente ottennio.

PERSONALE ATA

MOBILITÀ TERRITORIALE (art. 34 CCNI)

Può partecipare alla mobilità territoriale:

- il personale ATA assunto a tempo indeterminato **su sede provvisoria**, al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità;
- il personale ATA a **tempo indeterminato** al fine di ottenere la titolarità in altra scuola della stessa provincia e/o di altra provincia;
- il personale ATA **senza sede di titolarità ai sensi dell'art. 59** del CCNL 29 novembre 2017;
- il personale **in esubero sull'organico provinciale** è tenuto a presentare domanda di movimento. Il personale che non presenta la domanda ovvero in caso di indisponibilità delle preferenze espresse è trasferito d'ufficio;
- il personale **docente inidoneo** ed il personale **docente appartenente alle classi di concorso B-33** (ex C999) e **B-32** (ex C555);
- il personale **ex LSU** immesso in ruolo a tempo;
- il personale **ex Co.Co.Co.** immesso in ruolo a tempo pieno nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno;
- il personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta transitato nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della L.190/2014.

42

Il personale ex-LSU assunto **con contratto a tempo parziale** (che non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e d'ufficio) viene attribuite la titolarità sulla sede ottenuta con la stabilizzazione.



I trasferimenti sui **posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta riorganizzati nei CPIA** vengono disposti soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

I trasferimenti degli **assistenti tecnici** vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. È possibile chiedere, avendone i titoli, **più aree** professionali fino a un **massimo di quattro** (art.49, comma 1 del CCNI).

I **DSGA** per acquisire la **titolarità del CPIA** devono indicare il relativo codice puntuale.

Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che le scuole ricomprese in una preferenza sintetica siano prese in esame in ordine diverso, ovvero che siano escluse dall'esame determinate tipologie di scuole, deve compilare le apposite caselle del modulo di domanda indicando la tipologia di scuole e l'ordine di trattazione delle stesse.



Pertanto, gli assistenti tecnici che utilizzano i codici sintetici, laddove non intendano essere trasferiti nelle scuole del primo ciclo, **dovranno obbligatoriamente barrare esclusivamente la tipologia** “scuole secondarie di II grado”.



Assistenti tecnici

Il trasferimento degli assistenti tecnici, all'interno dell'area professionale di appartenenza, può essere disposto per qualunque tipo di istituto. Il trasferimento da un'area professionale ad un'altra può essere disposto purché venga rispettato il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede e per il personale in soprannumero. Tale trasferimento avviene, comunque, in subordine rispetto ai trasferimenti del personale nell'ambito della stessa area professionale.

I titoli di studio validi per il trasferimento da un'area professionale all'altra sono quelli previsti dalla tabella B del CCNL 29/11/2007, come modificata dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B del CCNL 24/07/2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.

Devono essere considerati titoli equipollenti:

- diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo di studio superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art.14 della L.845/78;
- le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativa all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento (art.47 del CCNI)

Per i posti di laboratorio “informatica” (codice T72) appartenenti all'area “elettronica ed elettrotecnica” (AR02) istituiti presso le scuole del I ciclo in applicazione dell'articolo 1, comma 967 della Legge 178/2020 i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato nelle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree.



La sede di servizio è quella costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.



Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi

I Dsga nominati in ruolo a seguito delle procedure concorsuali NON partecipano alle operazioni di mobilità volontaria per un triennio dalla nomina di assunzione in ruolo (art.35, comma 5-bis del D.L.vo 165/2001). In caso di **sopravvenuta indisponibilità** della sede di prima destinazione, il Dsga neo assunto può scegliere, **nell'ambito della provincia di assegnazione**, una diversa sede tra quelle vacanti e gli anni di ruolo prestati nella sede di nuova assegnazione si sommano con quelli svolti nella precedente sede (art.22, comma 5, O.M. nr...).



In ogni caso, **nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità**

relativa all'anno 2022/2023, i Dsga assunti in ruolo nell'a.s.2021/22, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano come sede di titolarità quella ottenuta all'atto dell'immissione in ruolo oppure, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'anno scolastico di immissione in ruolo, comprese quelle eventualmente non confermate, in ordine di graduatoria concorsuale. (art.22, comma 6, O.M.).

MOBILITÀ PROFESSIONALE

passaggio ad altro profilo della stessa area

Può partecipare il personale ATA a tempo indeterminato in possesso del prescritto **titolo di studio valido** per l'accesso al profilo richiesto al fine di ottenere il passaggio ad **altro profilo dell'area di appartenenza** nelle scuole della Provincia di titolarità e/o in altra Provincia.

Il passaggio dall'area A all'area As e viceversa, si considera come passaggio nell'ambito della stessa area (conseguentemente è un movimento consentito).

Ai fini delle operazioni di mobilità professionale, è confermata la validità dei **titoli di studio** previsti dal CCNL 24 luglio 2002, purché conseguiti **entro la data del 25 luglio 2008**.

Inoltre, sono titoli utili per il passaggio a diverso profilo della stessa area (art. 47 CCNI):

- la frequenza dei corsi di riconversione previsti dall'art. 48, lettera B, del CCNL del 29 novembre 2007;
- gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.

In caso di richiesta di **trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo** per provincia diversa da quella di titolarità, l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.

È possibile chiedere, se in possesso dei titoli richiesti, il passaggio al **massimo a tre profili** della stessa area. Deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto; in assenza di tale indicazione, le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.



DIMENSIONAMENTO

Direttori dei servizi generali e amministrativi (art. 44 del CCNI)

I DSGA titolari delle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento **confluiscono in un'unica graduatoria** finalizzata:

- all'assegnazione della **titolarità** in una delle istituzioni scolastiche derivanti dal dimensionamento;
- all'individuazione di eventuali **soprannumerari** da trasferire

d'ufficio.

L'Ufficio territoriale, sulla base della **graduatoria unica del singolo dimensionamento**, individua il Dsga **soprannumerario** in relazione ai posti complessivi che derivano dal dimensionamento e **invita il perdente posto a presentare domanda di trasferimento** entro il termine di presentazione delle domande o nei 5 giorni successivi alla notifica del provvedimento.

La **graduatoria unica di singolo dimensionamento** è formulata secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli posseduti e le situazioni che si verificano entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Ai soli fini dell'individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla graduatoria i beneficiari delle **precedenze** previste dall'art. 40, co. 1, punti I), III), IV) e VII) del CCNI sulla base dei criteri e delle modalità individuate **nell'art. 40 comma 2**.

L'UST **comunica agli interessati** la graduatoria del "singolo dimensionamento" al fine di poter prendere **visione della documentazione** relativa (da richiedere entro 3 giorni dalla pubblicazione) o di eventuali **reclami** (da presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione). Nei successivi 5 giorni l'UST comunica agli interessati l'esito del reclamo.

Se il provvedimento di dimensionamento determina il permanere di una o più istituzioni scolastiche, **l'assegnazione della titolarità ai DSGA non perdenti posto** è effettuata dall'Ufficio Scolastico Territoriale **prima delle operazioni di mobilità** e delle assegnazioni di sede di cui all'art. 38 del CCNI (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) con le modalità riportate di seguito:

- I. Assegnazione **prioritaria** dei DSGA non perdenti posto all'istituzione scolastica (anche trasformata in comprensiva) di **titolarietà nell'anno in corso**. Nella **nota 2** viene chiarito che si considera "istituzione scolastica di precedente titolarità" la scuola che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio anche se, a causa del dimensionamento, vengono cambiati denominazione e codice.
- II. **Successivamente**, l'UST procede all'assegnazione dei restanti DSGA non perdenti posto, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, **sui posti rimasti disponibili** nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento". Qualora non siano espresse preferenze l'assegnazione all'istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale.
In questa fase **non si tiene conto delle precedenze** previste dall'art. 40 comma 2.

I DSGA individuati perdenti posto usufruiscono della **precedenza** per il rientro nella scuola di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento".

I **DSGA** che non sono stati individuati perdenti posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede sono **destinati a scuola diversa da quella di titolarità** possono usufruire, al pari dei perdenti posto, delle precedenzae previste all'art. 40 comma 1, punti II e V per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità.

DSGA titolari in scuole sottodimensionate perdenti posto

A tutela dei DSGA perdenti posto perché titolari in scuole sottodimensionate il **comma 8 dell'art. 44** del CCNI disciplina la fruizione delle **precedenze art. 40 punti II) e V)** con le seguenti modalità:

- qualora la **scuola sottodimensionata** venga **coinvolta in un provvedimento di dimensionamento**, il DSGA usufruisce della precedenza per il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o, in mancanza, in una scuola scelta tra quelle risultanti dallo stesso singolo dimensionamento (come previsto al comma 7 dello stesso articolo);
- nel caso in cui la **scuola sottodimensionata non risulti esprimibile**, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, del comune o distretto sub-comunale vicinore a quello di precedente titolarità;
- se la **scuola sottodimensionata diventa nuovamente esprimibile, anche a seguito di dimensionamento, nell'ottennio successivo** all'individuazione della posizione di soprannumerarietà, il DSGA interessato può indicare tale scuola per avvalersi della precedenza al rientro fino al completamento dell'ottennio, se nel frattempo non è stato soddisfatto nel movimento con precedenza.

Qualunque tipo di dimensionamento (art. 45 commi 17-23)

Altro personale ATA (area A e B)

Tutto il personale titolare nelle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluisce in un'**unica graduatoria** (distinta per profilo) al fine di individuare i soprannumerari in relazione all'organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel singolo dimensionamento.

Per gli **assistenti tecnici la graduatoria è per predisposta per il personale appartenente alla stessa area.**

Ai soli fini dell'individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla graduatoria unica i beneficiari delle **precedenze** previste dall'art. 40, co. 1, punti I), III), IV) e VII) sulla base dei criteri e delle modalità individuate **nell'art. 40 co. 2.**

I Dirigenti Scolastici, previa intesa tra loro:

- provvedono alla compilazione e alla pubblicazione della graduatoria;
- su richiesta degli interessati, rendono disponibili i documenti

relativi;

trasmettono copia della graduatoria all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.

Il personale interessato può presentare **reclamo** all'Ufficio Scolastico Territoriale, per il tramite dei dirigenti scolastici, **entro 10 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria. L'Ufficio nei 10 giorni successivi, comunica l'esito del reclamo.

L'Ufficio Territoriale, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento **asigna il personale non perdente posto** alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento **con le modalità seguenti modalità**.



- I. assegnazione **prioritaria** del personale non perdente posto sui posti disponibili della istituzione scolastica di precedente **titolarità** (anche trasformate in comprensive). Si considera come istituzione scolastica di precedente titolarità quella che mantiene la Presidenza e la Segreteria nel medesimo edificio scolastico dell'anno precedente anche se cambiano il nome e il codice meccanografico.
- II. **successivamente** tutto il personale non perdente posto ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è **confluita la sua sede attuale di servizio** (plessi o sezioni staccate).
- III. assegnazione della titolarità al **restante personale, non perdente posto**, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, **sui posti ancora disponibili** nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento. Tale personale usufruisce comunque della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità dell'anno in corso.
Nella fase di riassegnazione alle sedi del personale **non si tiene conto delle precedenze** previste dall'art. 40 comma 2.
- IV. Infine, l'UST invita il **personale individuato perdente posto** a presentare **domanda di trasferimento**. Tale personale usufruisce della **precedenza** per il rientro in una delle scuole coinvolte dal dimensionamento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento può comunque presentare domanda di mobilità.

Il **personale ATA coinvolto nel dimensionamento che non è stato individuato perdente posto** ma che nelle procedure di assegnazione della sede viene destinato a scuola diversa da quella di titolarità, può usufruire, al pari dei soprannumerari, delle precedenze previste all'art. 40 comma 1, punti II e V per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità (art. 45, comma 20, del CCNI).

Il **personale trasferito d'ufficio** senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata **nell'ottennio precedente** da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall'art. 40, comma 1, punto II e V del CCNI (art. 45 comma 23 del CCNI).

Perdenti posto (art. 45 commi 1 - 16)

Altro personale ATA (area A e B)

Il personale individuato quale soprannumerario è tenuto a presentare la domanda di trasferimento, precisando se la stessa debba essere presa in considerazione solo con il perdurare dello stato di soprannumerarietà (domanda condizionata) ovvero in ogni caso. Nel caso in cui venga presentata **domanda condizionata**, le preferenze per scuole di altro comune **devono essere necessariamente essere precedute dalla preferenza sintetica del comune di titolarità**.

La mancata presentazione della domanda di trasferimento, in caso di soprannumerarietà, comporta in ogni caso, il trasferimento d'ufficio.

I **Dirigenti Scolastici**, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, pubblicano la graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione dei perdenti posto. A questo fine, non vengono prese in considerazione le posizioni del personale appartenente alle categorie di cui all'art. 40, comma 2 del CCNI. Per le situazioni di soprannumero il personale ATA è da considerarsi perdente posto, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:


- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto con decorrenza dal primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto dagli anni scolastici precedenti, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata.

Il **personale** trasferito a domanda condizionata **che rientra** nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. **Si considera** invece come **trasferito a "domanda volontaria"** il personale che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza viene soddisfatto per altre preferenze.



Quali e quante domande è possibile presentare

Il personale ATA interessato può inoltrare **più di una domanda di mobilità**.
Di seguito sintetizziamo le **domande che è possibile presentare contemporaneamente**.



FEBBRAIO 2022



Segreteria Nazionale
Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma
www.cislscuola.it – cisl.scuola@cisl.it